

Deliberazione della Giunta Regionale 27 luglio 2011, n. 10-2420

Revoca della D.G.R. n. 43-13492 del 8.3.2010, recante ad oggetto "Modifica e rinnovo del Protocollo d'Intesa con la Regione Liguria di cui alla D.G.R. 85-10527 del 29.12.2008 relativo alla regolazione della mobilità sanitaria tra le regioni Piemonte e Liguria".

A relazione del Presidente Cota:

L'accordo sottoscritto dalla Regione Piemonte con i Ministeri della Salute e dell'Economia e delle Finanze per il raggiungimento degli obiettivi di razionalizzazione, riqualificazione, contenimento della spesa e per il perseguimento dell'equilibrio economico del S.S.R. (ai sensi dell'articolo 1, comma 180 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 - approvato con D.G.R. n. 1-415 del 2 agosto 2010) impone a questa Amministrazione una complessiva rivisitazione del Sistema Sanitario. La rivalutazione ad ampio raggio delle scelte antecedenti riguarda naturalmente anche il fenomeno della mobilità sanitaria interregionale e nel caso in questione l'Intesa sottoscritta dalla precedente Amministrazione con la Regione Liguria, per il quadriennio 2009-2012.

Con deliberazione della Giunta regionale del Piemonte n. 85-10527 del 29 dicembre 2008 (e Giunta regionale della Liguria n. 1630 del 5 dicembre 2008) venne approvata la stipulazione di un primo accordo relativo al biennio 2009-2010, finalizzato alla modulazione dell'accesso dei cittadini residenti in Liguria verso case di cura private accreditate e contrattate del Piemonte, e del pari dei cittadini residenti in Piemonte verso case di cura accreditate e contrattate della Liguria, per contrastare "gli effetti della mancata valorizzazione dei principi di autosufficienza di ciascuna regione e dell'impiego efficiente delle strutture a valenza interregionale". Per conseguire le finalità dichiarate si individuaronο cinque strutture private accreditate del Piemonte ed una della Liguria a cui furono posti valori limite di produzione nei confronti dei residenti della Regione confinate.

Dato atto che il suddetto accordo risulta non essere stato formalmente sottoscritto; prima della naturale scadenza del termine previsto (e del mandato elettorale) le Giunte regionali di Piemonte e Liguria approvarono un secondo accordo relativo al quadriennio 2009-2012 (D.G.R. Piemonte n. 43-13492 del 8 marzo 2010 - D.G.R. Liguria n. 198 del 5 febbraio 2010). Tale intesa, nel testo identica alla precedente, fu sottoscritta dagli assessori competenti nei primi mesi del 2010, ridefinendo per ciascuna struttura i valori limite per l'anno 2010 e stabilendone nuovi per gli anni 2011 e 2012.

Ora, considerato che avverso i citati provvedimenti ed il conseguente protocollo d'intesa pendono ricorsi presentati al TAR da diverse case di cura per motivi addotti che si intendono integralmente richiamati; valutati i risultati di oltre un biennio di vigenza dell'accordo; dato comunque atto che il protocollo nulla dispone nel caso di superamento dei limiti di produzione fissati; si è potuto osservare che quand'anche si considerasse conseguito l'obiettivo dichiarato di modulare l'accesso dei cittadini residenti di una regione in case di cura della regione limitrofa, secondo i limiti rigorosamente stabiliti, potrebbero considerarsi vanificate le più ampie finalità attese di riduzione della mobilità passiva di una e/o dell'altra regione.

Si è appurato che l'effetto congiunto della libera scelta del luogo di cura da parte dei cittadini, la circoscritta portata dell'accordo in termini di numero di strutture considerate, e soprattutto la contemporanea assenza di analoghi accordi con altre Regioni limitrofe ben può inficiare il valore dei limitati risultati pur conseguiti.

Considerato che la vigenza del Protocollo d'intesa di fatto contrasta con l'attuazione di manovre di riorganizzazione strutturale dell'assetto dei servizi che la Regione Piemonte deve adottare ai fini dell'attuazione del Piano di rientro, riqualificazione e riorganizzazione, che rappresenta un rilevante elemento di novità nell'ambito della politica sanitaria piemontese alle prese con manovre di razionalizzazione e riqualificazione di cui si è detto;

dato atto che l'intesa vigente non prevede momenti di verifica e/o di revisione dei risultati conseguiti; che nulla dice rispetto al recesso o all'anticipata risoluzione dell'accordo; che la revoca del provvedimento regionale e la disdetta del protocollo non comportano pregiudizi economici in danno della controparte, non essendo previste sanzioni e posto che i pazienti sia liguri che piemontesi potranno comunque usufruire delle prestazioni necessarie che, a prescindere dal luogo di cura dai medesimi liberamente scelto, saranno in ogni caso a carico della Regione di residenza;

dato atto che si è provveduto ad informare la Regione Liguria dell'intenzione di adottare il presente provvedimento e dei conseguenti risvolti, da ultimo con nota prot. n. 11923/DB2000 del 26 aprile 2011;

la Giunta regionale, visti tra l'altro:

- l'articolo 21-*quinquies* della legge 7 agosto 1990, n. 241, da leggere in combinato disposto dell'articolo 11, comma 4, che dispone circa sopravvenuti motivi di pubblico interesse, ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario;
- il Piano di rientro di riqualificazione e riorganizzazione e di individuazione degli interventi per il perseguimento dell'equilibrio economico del S.S.R., ai sensi dell'articolo 1, comma 180 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, Accordo sottoscritto fra il Ministro della Salute, il Ministro dell'Economia e delle Finanze e la Regione, approvato con D.G.R. n. 1-415 del 2 agosto 2010;
- la D.G.R. n. 44-1615 del 28 febbraio 2011 di approvazione del Programma Attuativo – Addendum del Piano di rientro, con successive modificazioni ed integrazioni;
- l'Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concernente il nuovo Patto per la salute per gli anni 2010-2012;
- acquisiti dalle case di cura interessate gli impegni alla rinuncia agli atti, ad azioni giudiziarie e risarcimenti per pretese sostanziali relative all'applicazione del provvedimento in questione;

a voti unanimi resi nelle forme di legge,

delibera

- di revocare la D.G.R. n. 43-13492 del 8 marzo 2010 e recedere dal Protocollo d'intesa interregionale per la regolazione della mobilità sanitaria sottoscritto con la Regione Liguria, rep. n. 15245;

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)